

Proc. N 3280/2020 RG



*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 11 dicembre 2020 con il n. 3280/2020 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra:

G [redacted] R [redacted], [redacted], residente in  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

calce all'atto introduttivo;

[redacted]  
[redacted]

*Opponente*

contro

[redacted] **S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa, dall'Avv. [redacted], elettivamente domiciliato presso [redacted], in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

*Opposta*

All'udienza del 26 maggio 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'opponente:

*"... conclude riportandosi ai propri atti di causa, all'atto introduttivo e alla domanda ivi contenuta, chiedendone l'integrale accoglimento.. Si ribadisce che l'opposizione è sostanzialmente e preliminarmente fondata sul difetto di legittimazione della Banca [redacted] per effetto della mancata produzione di atto o documento da cui espressamente si rilevi la specifica annotazione della posizione del sig. [redacted] nell'ambito dei crediti ceduti ed indicati in apposito elenco. Impugna e contesta ogni avversa asserzione e contestazione, poiché infondate ed irrilevanti..";*

Per l'opposta:

*"... In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione e conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per mancata adesione ingiustificata alla procedura di mediazione promossa da [redacted] da parte*



del sig. [ ] - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;

Nel merito, in via principale:

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata,

nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di [ ] S.p.A., dell'importo di Euro 48.558,40, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

In via istruttoria:

- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014...".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2020, [ ] [ ] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n1148/2020, emesso in data 8.10.2020 2020 notificato il 28 ottobre successivo, con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare a [ ] Spa la somma di € 48.558,40, oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamenti.

A sostegno dell'opposizione evidenziava:

- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo in un contratti di finanziamento con [ ] BANCA Spa e, successivamente, oggetto di varie cessioni di credito, di cui l'ultima a favore di [ ];
- che in particolare, il credito era stato oggetto di una serie di cessioni in blocco, la prima a favore della [ ] spa e, successivamente, da questa nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/0471999 n. 130, alla società veicolo SPV [ ] SRL, ed infine da questa ceduto alla Banca [ ] con atto del 31.07.2015;
- che difettavano le condizioni di legittimazione attiva in quanto non era stata fornita la prova che il credito oggetto del giudizio rientrasse tra quelli oggetto di cessione.



Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio  Spa, assumendo di essere divenuta titolare dei crediti deteriorati di Banca  Spa in forza del conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, n. 80866 ( Rep n 15510) e, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità delle opposizioni per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art 5 del Dlsvvo 28/2010 e s.m..

Quanto ai motivi di opposizione contestava le eccezioni inerenti la legittimazione attiva e la mancata notifica della cessione e contrastava le argomentazioni di merito sollevate in ordine alla prova del credito, concludendo per il rigetto delle opposizioni proposte con il favore delle spese.

All' udienza del 15 aprile 2020 veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione di cui all'art 5 Dlsg.vo 28/2010, riservando la decisione sulla provvisoria esecuzione.

Disattesa la istanza sulla provvisoria esecuzione, si procedeva ad istruttoria soltanto con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 26 maggio 2022 la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione proposta è fondata e deve essere accolta per le motivazioni che seguono. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle



condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).

A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 15 aprile 2020, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.

[ ] [ ] Spa, , costituendosi in giudizio, assume di essere divenuta titolare dei crediti deteriorati di Banca [ ] Spa in forza del conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, (n 80866 Rep, n 15510 Racc), tale società è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle suddette banche con effetti dal 25/02/2019 e su tale punto giova a e il richiamo alla disciplina generale di cui all'art 2558 c.c. che disciplina in generale l'ipotesi del trasferimento dell'azienda *in universum ius* , se non diversamente pattuito (Cass., 5.1.2022, n 192; Cass., 11.4.2017, n 9250) .

Diversamente, ad avviso del giudicante, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine ai finanziamenti allegati quali cause giustificative del ricorso monitorio e sollevata da entrambi gli opposenti.

Per quanto si evince dagli atti, oggetto della cessione sarebbe costituito non dal contratto, ma esclusivamente dai crediti oggetto del medesimo e che trovano originario titolo costitutivo, in parte, nel contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di beni contrassegnato dal n [ ] concluso con [ ] BANCA Spa, in data 19 maggio 2007; per altra parte, nel contratto di finanziamento n [ ] stipulato con [ ] del gruppo Banca [ ] il .21.2.2008.

Il primo credito sarebbe poi stato ceduto, con atto di cessione ( " contratto quadro") concluso per iscritto il 16 aprile 2013, da parte di [ ] BANCA Spa a favore di [ ] Spa e, successivamente, da quest'ultima



società a [ ] Srl e da questa a BANCA [ ] Spa il 31 luglio 2015, con il quale BANCA [ ] si è resa cessionaria , a titolo oneroso e *pro soluto*, di portafogli di crediti nella titolarità di SPV [ ] Srl , identificabili in blocco tramite elenco allegato. Il secondo direttamente a [ ] NPL Spa con atto del 28 dicembre 2018

Ebbene, a fronte delle contestazioni sollevate nell' atto di opposizione i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.

Da un lato, vero è che dei due contratti di cessione di crediti risulta essere stata data comunicazione, con lettera raccomandata A/R del 14 giugno 2016, ricevuta il successivo 5 settembre per compiuta giacenza.. e del 28 dicembre 2018, ricevuta il successivo 22 marzo 2019 per compiuta giacenza

E tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “ *l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).*

Poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che sia il contratto di cessione a [ ] sia quelli successivi a SPV [ ] e, da ultimo, a BANCA [ ], che quello direttamente effettuato da [ ] effettivamente



comprendevano il credito azionato in sede monitoria. Nella prospettiva interpretativa richiamata, i contratti di cessione prodotti in giudizio non risultano sufficientemente determinati, a norma dell'art 1346 c.c., poiché fanno tutti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.

E tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione del documento prodotti nel corso del procedimento ed indicati come "[redacted]", in cui sono riportati i numeri identificativi dei due finanziamenti affiancato dal nominativo di [redacted] e dagli importi in ipotesi dovuti



Infatti si tratta di documenti non sottoscritti e anch'essi del tutto privi di elementi per identificare i medesimi con gli allegati richiamati dai contratti traslativi e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile "per relationem". A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a [redacted] N[redacted] Spa, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: *"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria



opposizione, in primo luogo , proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di [redacted]. In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate nelle opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta , come liquidate in dispositivo, in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle opposizioni spiegate da [redacted] con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2020, avverso il decreto ingiuntivo n 1148/2020, emesso dal Tribunale di Prato il 8.10.2020, nei confronti di [redacted] Spa, in persona del legale rappresentante pt., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

*a) revoca*

il decreto ingiuntivo opposto;

*b) condanna,*

la società opposta al pagamento, in favore dell' opponent8, delle spese processuali, liquidate per ciascuno in complessive € 3030,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.

Così deciso il 9 gennaio 2023 dal Tribunale di Prato , in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice istr. ed .est.  
Dott. Michele Sirgiovanni



